

(c) Le spese per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito presentano un sensibile incremento dovuto essenzialmente al crescente impulso dato all'attività costruttiva del Ministero dei lavori pubblici, soprattutto nei settori delle opere igieniche, stradali e marittime.

Fra i provvedimenti legislativi che maggiormente incisero sull'incremento in parola, vanno ricordati:

- il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con la legge 11 marzo 1953, n. 159, recante provvidenze a favore di varie regioni dell'Italia meridionale ed insulare;
- il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 520, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, che autorizzò lavori straordinari nelle provincie di Udine e di Gorizia;
- il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 738, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, concernente l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti;
- la legge 29 dicembre 1948, n. 1521, riguardante l'esecuzione di opere pubbliche nell'Italia meridionale e nelle isole, a carico del fondo-lire E. R. P., di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108;
- la legge 29 dicembre 1948, n. 1522, che autorizzò l'esecuzione di opere straordinarie urgenti, anche a sollievo della disoccupazione operaia;
- la legge 29 dicembre 1948, n. 1542, recante disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi;
- la legge 18 gennaio 1949, n. 19, concernente provvidenze in dipendenza del nubifragio del settembre 1948 in Sicilia;
- la legge 8 febbraio 1949, n. 37, che recò un'ulteriore autorizzazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine;
- la legge 14 febbraio 1949, n. 39, recante autorizzazione di spesa in dipendenza del terremoto dell'agosto 1948 nelle Puglie;
- la legge 29 luglio 1949, n. 503 (*), concernente la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'ottobre 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo;
- la legge 29 luglio 1949, n. 506 (*), che autorizzò la concessione di sussidi per la riparazione e la ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nell'anno 1948;
- la legge 29 luglio 1949, n. 507 (*), recante autorizzazione di spesa per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità;
- la legge 9 novembre 1949, n. 939 (*), riguardante la riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle provincie di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine;
- la legge 1° dicembre 1949, n. 962 (*), che autorizzò la concessione di una sovvenzione governativa alla Società Idroelettrica Medio Adige (S. I. M. A.);
- la legge 30 novembre 1950, n. 1045 (*), recante autorizzazione di spesa per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità;
- la legge 25 gennaio 1951, n. 91 (*), riguardante la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le spese in esame, avuto riguardo agli organi che le amministrarono, si ripartiscono come al seguente prospetto, nel quale, per i singoli gruppi di opere, è fatto anche il raffronto con gli analoghi risultati del precedente esercizio:

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE A PAGAMENTO NON DIFFERITO							In complesso
	Stradali	Marittime	Idrauliche	Edilizia statale e sovven- zionata	Igieniche	In dipen- denza di pubbliche calamità	In dipen- denza di leggi speciali	
	(milioni di lire)							
Amministrazione centrale	65-	1,470-	950-	766.1	1,480-	2,114-	5-	6,850.1
Magistrato alle acque e provveditorato regio- nale di Venezia	1,465-	403.1	2,282.2	1,742.3	1,917.5	24.9	553.5	8,388.5
Provveditorati regionali di:								
Trento	597.9	—	—	462.4	113.5	—	33.2	1,207-
Milano	2,055.9	—	800-	2,004.9	2,168.9	100-	172-	7,301.7
Torino	2,199.3	—	660.5	733-	442.3	189.2	440.7	4,665-
Genova	1,604.5	225-	139.8	1,193.7	851.5	45-	288.2	4,347.7
Bologna	1,671.7	70-	1,139.6	1,330.2	1,036.2	37.9	278.8	5,564.4
Firenze	2,757.4	220-	419.3	1,315.6	1,213.8	202.1	334.7	6,462.9
Ancona	1,008.6	109.5	317.2	1,404.1	742.5	223.2	233.3	4,038.4
Perugia	—	—	311.9	540-	3.1	65-	887.5	1,807.5
Roma	252.9	415-	222.8	2,917.3	645-	171-	5,222.3	9,846.3
L'Aquila	874.6	650-	175-	1,560.5	1,916.5	224-	—	5,400.6
Napoli	2,508-	3,919.5	28-	2,057.3	4,667.8	644.4	549.8	14,374.8
Bari	10-	840-	45-	921-	1,294.8	1,055-	3,242.8	7,408.6
Potenza	754-	—	90-	849-	1,553.9	281.4	90.8	3,619.1
Catanzaro	485-	1,010-	262-	373.7	1-	1,097.3	3,451.6	6,680.6
Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo .	975-	1,080-	618-	1,603-	10-	519.5	8,852.2	13,657.7
Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari .	1,673.6	1,012.2	—	1,259-	2,825.4	191.8	276-	7,238-
Totale accertamenti eser- cizio 1948-49	20,958.4	11,424.3	8,461.3	23,033.1	22,883.7	7,185.7	24,912.4	118,858.9
Accertamenti esercizio 1947-48	10,940.8	3,272-	7,315-	17,871.9	9,627.2	4,686.2	20,710.2	74,423.3
Differenze	+10,017.6	+ 8,152.3	+ 1,146.3	+ 5,161.2	+13,256.5	+ 2,499.5	+ 4,202.2	+44,435.6

(d) Le spese per *contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali* ammontarono, per la gestione in esame, a milioni 11.492,7 che, in dettaglio, risultano così costituiti:

contributo ai termini dell'articolo 29 — comma 1° — del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, ratificato con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, per il servizio dei prestiti contratti dalla soppressa Azienda autonoma statale della strada, per lavori di sistemazione generale delle strade statali da essa eseguiti	Milioni	25,7
quota del contributo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104, ai decreti legislativi 27 febbraio 1948, n. 160 e 5 marzo 1948, n. 121, ratificati, rispettivamente, con le leggi 5 gennaio 1953, n. 30 ed 11 marzo 1953, n. 159 ed alle leggi 29 dicembre 1948, nn. 1521 e 1522, per opere stradali, relativamente alla parte destinata alle costruzioni di nuove strade ed alla sistemazione e manutenzione di quelle esistenti (altri milioni 1.300, impiegati per la riparazione di danni bellici, sull'autorizzazione di cui al cennato decreto legislativo n. 104, trovano considerazione tra gli oneri di carattere eccezionale)	»	11.467 -
	Milioni	<u>11.492,7</u>

(e) L'incremento delle spese per *annualità relative ad opere straordinarie in concessione* è dovuto essenzialmente all'applicazione del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, che stabilì la concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.

Il dettaglio delle spese di che trattasi, in raffronto agli analoghi accertamenti dell'esercizio 1947-48, risulta nel modo seguente:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenza
	(milioni di lire)		
Opere stradali	25 -	25 -	—
Opere marittime	25 -	25 -	—
Opere idrauliche	84,5	151,3	+ 66,8
Opere edilizie.	41,1	46 -	+ 4,9
Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	81 -	87 -	+ 6 -
Opere in dipendenza di pubbliche calamità	1,8	1,8	—
	<u>258,4</u>	<u>336,1</u>	<u>+ 77,7</u>

(f) La maggiore spesa di milioni 261,6, accertata per *annualità relative all'edilizia economica e popolare*, è in relazione agli aumenti intervenuti per effetto dei seguenti provvedimenti: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, recante provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie;

decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, concernente modificazioni al predetto decreto n. 399;

decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con la legge 11 marzo 1953, n. 159, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

A tali aumenti si contrapposero, in parte, minori occorrenze accertate per gli impegni già vigenti.

(g) Le spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento di opere pubbliche straordinarie riguardano l'applicazione della legge 11 luglio 1941, n. 809, relativa alla trasformazione in annualità trentennali degli stanziamenti per opere in parola ed alla emissione di appositi certificati di credito, per la realizzazione dell'importo corrispondente al valore capitale di tali annualità.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(h) Gli oneri per la sistemazione dei pagamenti sospesi relativi alla gestione del Governo militare alleato trovano riscontro nel passaggio in esito definitivo di titoli emessi da quel Governo, pagati dai contabili e rimasti scritturati in conto sospeso.

(i) Le erogazioni per gestioni di fatto si sono esaurite in seguito alla completa cessazione della gestione del Governo Militare Alleato, che ancora per i primi mesi del decorso esercizio 1947-48 ebbe a sussistere per una limitata parte del territorio nazionale.

(B) Ministero del tesoro:

(a) I contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali risultano così costituiti in raffronto al precedente esercizio finanziario 1947-48:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		Differenza
	1947-48	1948-49	
	(milioni di lire)		
Contributo ad integrazione del bilancio, ai termini dell'articolo 40, lettera a), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con la legge 2 gennaio 1952, n. 41	8.853 -	12.738,7	+ 3.885,7
Contributo del Tesoro, ai sensi dell'articolo 27, lettera b), del citato decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, ratificato con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, quale provento consolidato della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale	181 -	181 -	-
	9.034 -	12.919,7	+ 3.885,7

L'aumento accertato nel contributo erogato all'Azienda di cui sopra, ad integrazione del relativo bilancio, ha riferimento con il più vasto programma di lavori eseguito nell'esercizio di che trattasi, nonché con l'applicazione della legge 27 ottobre 1949, n. 809 (*), che autorizzò l'aumento del contributo in parola per far fronte alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale.

(b) Nessuna erogazione venne effettuata nell'esercizio in esame per concorso dello Stato nelle spese per il piano regolatore di Roma, di cui alla legge 29 marzo 1940, n. 214.

(c) L'aumento delle spese per la riparazione dei danni prodotti da terremoti e da altre pubbliche calamità ebbe riferimento con le concrete necessità verificatesi nel corso dell'esercizio in esame.

(d) La sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per la costruzione e l'arredamento di un nuovo edificio a Reggio Emilia ad uso degli uffici postali e telegrafici, autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 settembre 1947, n. 1221, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, si è esaurita con l'esercizio 1947-48.

(e) Le spese per i riscatti di ferrovie hanno riferimento con il riscatto della ferrovia Mantova-Cremona di cui alla legge 11 luglio 1909, n. 488. Di tali spese, sostenute a carico dell'autorizzazione recata dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1949, n. 121, ed ammontanti a milioni 50,8, milioni 34,8 sono stati recuperati quali provvisionali di riscatto che la società concessionaria ha percepito posteriormente alla data del riscatto stesso.

Si esaurì, con l'esercizio 1947-48, l'onere relativo al riscatto delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 luglio 1947, n. 839, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 32.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

(C) *Ministero delle finanze:*

(a) La spesa di milioni 650 accertata per i canali demaniali si riferisce alla prosecuzione dei lavori per la costruzione del canale « Regina Elena » di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 595, ratificato, con la legge 5 gennaio 1953, n. 30.

La contrazione verificatasi nelle spese in parola è in relazione all'esaurimento delle autorizzazioni di spesa disposte, per l'esecuzione dei lavori inerenti ai canali di Enza, dello Spelta e di Caluso, con i decreti legislativi 15 aprile 1948, n. 593 e 15 aprile 1948, n. 594, entrambi ratificati con la cennata legge 5 gennaio 1953, n. 30, nonché alla minore quota autorizzata nell'esercizio di che trattasi, nei confronti di quella disposta per la precedente gestione 1947-1948, per l'anzidetta prosecuzione dei lavori di costruzione del canale « Regina Elena ».

(b) La spesa di milioni 935 accertata per l'acquisto o la costruzione di fabbricati a tipo economico per alloggi degli impiegati civili dei ruoli provinciali dell'Amministrazione finanziaria venne autorizzata con la legge 25 giugno 1949, n. 329.

(D) *Ministero dell'interno:*

(a) La spesa di milioni 225 autorizzata nell'esercizio finanziario 1947-48, con il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 378, per la esecuzione di opere pubbliche nella Valle d'Aosta, non si è riprodotta nella gestione in esame.

(E) *Ministero della difesa:*

La spesa di milioni 2.127 per la sistemazione ed il completamento degli aeroporti di Ciampino e di Capodichino è così costituita:

spese relative alla sistemazione dell'aeroporto di Ciampino, in dipendenza del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 848, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, e della legge 10 marzo 1950, n. 173	Milioni	1.300 —
spese per la sistemazione dell'aeroporto civile di Capodichino e per il completamento delle attrezzature mobili dell'aeroporto civile di Ciampino, in relazione alla legge 4 novembre 1949, n. 843 (*)	»	827 —
	Milioni	<u>2.127 —</u>

(F) *Ministero dell'agricoltura e foreste:*

(a) Le spese per le opere di bonifica integrale presentano un aumento di milioni 25.877, determinato essenzialmente dai più ampi programmi di bonifica attuati nell'esercizio di che trattasi, in dipendenza dei seguenti provvedimenti legislativi:

decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 11 marzo 1950, n. 134, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina;

decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con la legge 11 marzo 1953, n. 159, riguardante provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole;

legge 13 aprile 1949, n. 165, concernente la utilizzazione del Fondo-lire E. R. P. per l'incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo.

Sull'aumento in parola incise, inoltre, la concessione di un sussidio straordinario a favore del Segretariato generale della montagna, disposto con la legge 3 agosto 1949, n. 522 (*), in ragione rispettivamente, di milioni 15 per l'esercizio in questione, di milioni 20 per l'esercizio 1949-50 e di milioni 15 per l'esercizio 1950-51.

A tali fattori accrescitivi si contrappose, restando peraltro da essi completamente assorbita, la contrazione derivante dall'esaurirsi dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232, ratificato con la legge 16 gennaio 1952, n. 34, per l'esecuzione di opere di bonifica pubbliche e di competenza privata e di opere di miglioramento fondiario attinenti all'irrigazione, autorizzazione che ebbe ad incidere sulle risultanze della precedente gestione 1947-48, per milioni 8.822.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

La complessiva spesa di milioni 46.211, accertata per l'esercizio 1948-49, risulta costituita come appresso:

Spese e contributi per opere di bonifica a pagamento non differito:		
in gestione dell'Amministrazione centrale	Milioni 36.259,8	
in gestione del Commissariato del Governo per la Regione Siciliana	» 6.032,1	
in gestione dell'Alto Commissariato per la Sardegna	» 3.360 -	
		Milioni 45.651,9
Annualità per opere e contributi in dipendenza di leggi speciali	» 517,6	
Lavori di manutenzione	» 25 -	
Oneri minori	» 16,5	
		Milioni 46.211 -

Il suddetto importo di milioni 46.211 include spese relative ad opere di bonifica integrale finanziate, a mente della cennata legge 13 aprile 1949, n. 165, a carico del Fondo-lire E. R. P.

Tali spese, ammontanti a milioni 29.036,4, risultano, in dettaglio, come al prospetto che segue:

	Opere di bonifica integrale nella Sicilia	Opere di bonifica integrale nella Sardegna	Opere di bonifica integrale nelle restanti regioni	In complesso
(milioni di lire)				
Opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani, di valli da pesca e stagni salmastri, di cui all'articolo 1, lettera a) ed all'articolo 3, lettera a), della legge 13 aprile 1949, n. 165	2.592,4	1.335,1	13.608,9	17,536,4
Sussidi nelle spese per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie, di cui all'articolo 1, lettera c) ed agli articoli 3 e 9 della citata legge 13 aprile 1949, n. 165	500 -	700 -	10.300 -	11.500 -
Totali	3.092,4	2.035,1	23.908,9	29.036,4

Tenuto conto che la citata legge 13 aprile 1949, n. 165, dispose, per l'esercizio di che trattasi, ulteriori autorizzazioni di spesa per milioni 5.280 - classificate, per la loro particolare natura, tra gli *oneri per i servizi economici* - il complessivo apporto del fondo-lire E. R. P. per interventi nel settore dell'agricoltura si stabilì, per la gestione 1948-49, in milioni 34.316,4.

(b) La cessazione delle erogazioni per *gestioni di fatto* è in relazione al completo esaurirsi della gestione del Governo militare alleato che per i primi mesi del precedente esercizio 1947-48 aveva avuto ancora a sussistere in talune zone del territorio nazionale.

(G) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

L'annualità corrisposta alla gestione I. N. A.-Casa è in dipendenza dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

10. — SPESE PER I SERVIZI ECONOMICI.

Questi oneri risultano così costituiti:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
A) A carico della spesa del Ministero del tesoro:			
Sovvenzione alla Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale	85 -	85 -	—
(a) Spese per il turismo	70 -	237,3	+ 167,3
(b) Provvidenze a favore dell'industria alberghiera	50 -	127,6	+ 77,6
(c) Provvidenze a favore dell'industria cinematografica	1.508,7	815,1	— 693,6
(d) Incremento della produzione zootecnica, difesa sanitaria del bestiame e lotta contro le epizoozie	117 -	42,9	— 74,1
(e) Interventi diversi nel settore dell'industria	3.375,4	1.232 -	— 2.143,4
Concorso in operazioni di credito intese al riassetto della vita civile ed alla ripresa economica della Nazione	777 -	777 -	—
(f) Spese derivanti da accordi economici internazionali	27.090,5	2.770,8	— 24.319,7
(g) Contributi ad Enti diversi intesi a finalità economiche	21 -	—	— 21 -
(h) Consiglio economico nazionale	11,7	17,3	+ 5,6
(i) Commissione per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno	1 -	5,2	+ 4,2
(j) Contributo nelle spese di funzionamento della Organizzazione europea di cooperazione economica (O. E. C. E.)	—	286,5	+ 286,5
(k) Spese per l'attuazione del programma E. R. P.	2,5	38,2	+ 35,7
(l) Concorso dello Stato nel finanziamento di imprese marittime	—	296,7	+ 296,7
	<u>33.109,8</u>	<u>6.731,6</u>	<u>— 26.378,2</u>
B) A carico della spesa del Ministero delle finanze:			
(a) Liquidazione della Società per azioni Ala Italiana	210 -	100 -	— 110 -
Contributo all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia	0,5	0,5	—
(b) Somma dovuta all'U. N. I. R. E. per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli	296 -	245 -	— 51 -
(c) Liquidazione dell'Istituto Nazionale « Luce »	86 -	—	— 86 -
(d) Contributo all'Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica « Doxa », per l'espletamento di indagini intese a rilevare l'entità e la distribuzione del reddito nazionale nell'anno 1947	16 -	—	— 16 -
	<u>608,5</u>	<u>345,5</u>	<u>— 263 -</u>
C) A carico della spesa del Ministero degli affari esteri:			
(a) Spese per la delegazione italiana per la Cooperazione economica europea in Roma	—	10 -	+ 10 -
D) A carico della spesa del Ministero dell'Africa italiana:			
(a) Contributo straordinario a favore della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo	—	13,5	+ 13,5

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milloni di lire)		
E) A carico della spesa del Ministero dei trasporti:			
(a) Spese generali e diverse	727,3	1.009,5	+ 282,2
(b) Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata	1.109 -	1.692 -	+ 583 -
(c) Sussidi straordinari di esercizio ed altre spese per servizi pubblici di trasporto	3.500 -	2.677 -	- 823 -
Sovvenzioni per concessione di sola costruzione di ferrovie	15,7	15,7	—
Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi a trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie	1,3	0,9	- 0,4
Annualità per costruzioni ferroviarie a scartamento ridotto in Sicilia	7,8	7,6	- 0,2
Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico	4,3	4,4	+ 0,1
Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule	2,2	2,2	—
Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale	3,2	1 -	- 2,2
(d) Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani per l'acquisto di nuovo materiale mobile	—	240 -	+ 240 -
	<u>5.370,8</u>	<u>5.650,3</u>	<u>+ 279,5</u>
F) A carico della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:			
Spese generali	<u>6 -</u>	<u>8,7</u>	<u>+ 2,7</u>
G) A carico della spesa del Ministero della difesa:			
(a) Spese per l'aviazione civile ed il traffico aereo	<u>98,9</u>	<u>163,2</u>	<u>+ 64,3</u>
H) A carico della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:			
(a) Spese generali e diverse	2.425,3	2.888,5	+ 463,2
(b) Spese per l'incremento e la difesa dell'agricoltura	1.027,5	6.391,8	+ 5.364,3
(c) Credito agrario	197,9	214 -	+ 16,1
(d) Spese per la zootecnia e per la caccia	206,3	328,4	+ 122,1
(e) Spese per l'incremento della pesca	43,7	35,8	- 7,9
(f) Spese per i servizi forestali (compresi gli oneri per il personale forestale)	2.234,5	2.784,7	+ 550,2
	<u>6.135,2</u>	<u>12.643,2</u>	<u>+ 6.508 -</u>
(g) Gestioni di fatto	23,8	—	- 23,8
	<u>6.159 -</u>	<u>12.643,2</u>	<u>+ 6.484,2</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI			Differenze
	1947-48	1948-49		
	(milioni di lire)			
I) A carico della spesa del Ministero dell'industria e del commercio:				
(a) Spese generali e diverse	776 -	1.032,9	+	256,9
(b) Servizi dell'industria e dell'artigianato	529,9	198,4	-	331,5
(c) Spese per i combustibili liquidi ed i servizi delle miniere	416,1	148,3	-	267,8
(d) Spese per i servizi del commercio (compresi gli oneri del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi)	128,3	56,5	-	71,8
(e) Servizi della ricostruzione	71,7	3 -	-	68,7
Comitato interministeriale dei prezzi	14,6	14,7	+	0,1
	<u>1.936,6</u>	<u>1.453,8</u>	-	<u>482,8</u>
(f) Gestioni di fatto	2,7	-	-	2,7
	<u>1.939,3</u>	<u>1.453,8</u>	-	<u>485,5</u>
L) A carico della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:				
(a) Cooperazione	1,5	6 -	+	4,5
(b) Migrazioni	735,8	475,9	-	259,9
(c) Contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	-	10.000 -	+	10.000 -
	<u>737,3</u>	<u>10.481,9</u>	+	<u>9.744,6</u>
M) A carico della spesa del Ministero del commercio con l'estero:				
(a) Spese generali	314,7	333 -	+	18,3
(b) Trattati, accordi commerciali e servizi valutari	55,7	56,5	+	0,8
Importazioni, esportazioni e servizi economico-doganali	1,7	3 -	+	1,3
	<u>372,1</u>	<u>392,5</u>	+	<u>20,4</u>
N) A carico della spesa del Ministero della marina mercantile:				
(a) Spese generali e diverse	434,2	710,5	+	276,3
(b) Contributi per costruzioni, modificazioni e sistemazioni di navi mercantili	5.050 -	7.000 -	+	1.950 -
(c) Sovvenzioni alle società armatrici di servizi marittimi	905 -	2.810 -	+	1.905 -
(d) Capitanerie di porto	327,3	467 -	+	139,7
(e) Spese per la pesca	11,2	44,7	+	33,5
Provvidenze a favore della gente di mare	8 -	8,5	+	0,5
Spese per la sistemazione delle strutture sulle navi mercantili	-	1,5	+	1,5
	<u>6.735,7</u>	<u>11.042,2</u>	+	<u>4.306,5</u>
(f) Gestioni di fatto	1,5	-	-	1,5
	<u>6.737,2</u>	<u>11.042,2</u>	+	<u>4.305 -</u>
Totale delle spese per i servizi economici	<u>55.138,9</u>	<u>48.936,4</u>	-	<u>6.202,5</u>

(A) Ministero del tesoro:

(a) L'incremento accertato nelle spese per il turismo è in relazione, oltre che con le maggiori esigenze per il personale in dipendenza degli intervenuti miglioramenti economici e con l'accresciuto livello del costo dei servizi, con l'applicazione della legge 13 ottobre 1950, n. 844 (*), che elevò da milioni 1,8 a milioni 190 il contributo dello Stato, per l'esercizio in esame, nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E. N. I. T.). Non si è riprodotto, per contro, il contributo straordinario di milioni 60 erogato nella precedente gestione a favore del predetto E. N. I. T., a mente del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 144.

(b) Sull'aumento delle spese per provvidenze a favore dell'industria alberghiera influirono essenzialmente:

il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, il quale dispose l'erogazione di nuovi contributi per riparare, costruire, migliorare ed arredare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini ed impianti in genere intesi a favorire l'incremento turistico;

la legge 15 dicembre 1949, n. 964 (*), che concesse all'Associazione italiana alberghi per la gioventù un contributo straordinario di milioni 3, di cui milioni 2 a carico del Ministero di cui trattasi e milioni 1 a carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione.

(c) Le spese per interventi a favore dell'industria cinematografica risultano costituite come appresso, in confronto alle corrispondenti risultanze accertate per il precedente esercizio 1947-48:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI			Differenza
	1947-48	1948-49		
	(milioni di lire)			
Premi per pellicole riconosciute nazionali, corrisposti ai sensi:				
degli articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1944, n. 1131	271,1	40 -	—	231,1
dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678	212,3	82,8	—	129,5
Fondi erogati in relazione agli introiti lordi delle rispettive programmazioni nella misura del:				
3 per cento dell'introito lordo a favore dei produttori dei films nazionali di carattere documentario da devolvere a favore dei produttori dei films stessi, ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678 e dell'articolo 5 - primo comma - della legge 16 maggio 1947, n. 379	737,1	150 -	—	587,1
1 per cento dell'introito lordo, per manifestazioni cinematografiche, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1947, n. 379	86,1	108 -	+	21,9
10 per cento dell'introito medesimo a favore dei produttori di films nazionali di lunghezza superiore ai 2000 metri, a norma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1947, n. 379	67,2	200 -	+	132,8
2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali di attualità di lunghezza superiore ai 150 metri, a norma dell'articolo 5 - terzo comma - della legge 16 maggio 1947, n. 379	—	180 -	+	180 -
4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano state proiettate pellicole nazionali di lunghezza superiore ai 1.800 metri, a norma dell'articolo 6, 2° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1947, n. 678.	—	33,1	+	33,1
Spese per la liquidazione dell'Istituto Nazionale « Luce »	100 -	—	—	100 -
Funzionamento del Centro sperimentale della cinematografia	20 -	20 -	—	—
Contributo all'Ente autonomo la « Biennale di Venezia »	11,7	—	—	11,7
Altre occorrenze.	3,2	1,2	—	2 -
	<u>1.508,7</u>	<u>815,1</u>	—	<u>693,6</u>

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

La diminuzione verificatasi nelle spese di cui trattasi risulta essenzialmente dalla concreta entità delle erogazioni occorse per tali occorrenze nella gestione che si considera, in dipendenza dei cennati provvedimenti legislativi, concernenti premi ai produttori di pellicole cinematografiche.

Alla suddetta contrazione contribuirono, inoltre, la cessazione delle spese per la liquidazione dell'Istituto Nazione « Luce », autorizzate col decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 463, nonché l'esaurimento del contributo a favore dell'Ente autonomo la « Biennale di Venezia » per provvedere ai lavori di ripristino del palazzo della Mostra cinematografica al Lido di Venezia, disposto col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 619, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30.

(d) Le spese relative all'incremento della produzione zootecnica, alla difesa sanitaria del bestiame ed alla lotta contro le epizootie diminuirono, essenzialmente, per le minori necessità verificatesi nell'esercizio in questione per la vaccinazione degli animali e per il servizio di vigilanza veterinaria per combattere l'aftha epizootica.

(e) La contrazione nelle spese per interventi diversi nel settore della industria è determinata: per milioni 2.000 dall'esaurimento delle autorizzazioni di spesa per la concessione di sovvenzioni straordinarie a favore dell'Azienda Carboni Italiani, disposte con i decreti legislativi 9 dicembre 1947, n. 1364 e 20 gennaio 1948, n. 13, ratificati con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, oltreché col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 208;

per milioni 400 dalla cessazione del contributo straordinario a favore della Società mineraria carbonifera sarda, disposto con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 14, ratificato con la cennata legge 5 gennaio 1953, n. 30;

per milioni 246,3 dalla cessazione della sovvenzione di pari importo autorizzata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 618, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, per fronteggiare le particolari necessità della gestione dell'Ente autonomo « Volturno » di Napoli;

per milioni 2,1 dalle minori erogazioni occorse per interessi sui finanziamenti a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in relazione allo sviluppo del relativo piano di ammortamento.

A tali diminuzioni si contrapposero aumenti concernenti:

per milioni 275 gli interessi sui certificati di credito, emessi per la costituzione del « Fondo di finanziamento dell'industria meccanica » di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, ratificato con la legge 17 ottobre 1950, n. 840 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1948 (il complessivo importo di milioni 550 erogato a tale titolo, nell'esercizio che si considera, include due quote di interessi semestrali, di milioni 275 ciascuna, relative ai periodi luglio-dicembre 1948 e gennaio-giugno 1949);

per milioni 230 le maggiori occorrenze per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con la legge 11 marzo 1953, n. 159, in prosecuzione degli analoghi interventi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

La complessiva somma di milioni 1.232, accertata per gli oneri in parola nell'esercizio di che trattasi, risulta costituita come appresso, in confronto di quella corrispondentemente accertata per la gestione precedente:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		Differenze
	1947-48	1948-49	
	(milioni di lire)		
Sovvenzioni straordinarie all'Azienda carboni italiani	2.000 -	—	— 2.000 -
Contributo straordinario alla Società mineraria carbonifera sarda.	400 -	—	— 400 -
Interessi sui certificati di credito emessi dallo Stato per la costituzione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »	275 -	550 -	+ 275 -
<i>Da riportarsi . . .</i>	2.675 -	550 -	— 2.125 -

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Riporto</i> . . .	2.675 -	550 -	— 2.125 -
Sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli	246,3	—	— 246,3
Contributo all'Azienda generale italiana petroli	245 -	245 -	—
Concorso dello Stato negli interessi sui finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare	170 -	400 -	+ 230 -
Interessi sui finanziamenti della Banca nazionale del lavoro alle imprese minerarie sarde	25 -	25 -	—
Interessi sui finanziamenti a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie	8,9	6,8	— 2,1
Contributo negli oneri derivanti dal mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente autonomo « Volturno »	3,4	3,4	—
Somma dovuta all'I. M. I. in dipendenza della emissione di obbligazioni speciali	1 -	1 -	—
Oneri minori	0,8	0,8	—
	3.375,4	1.232 -	— 2.143,4

(f) Gli oneri derivanti da accordi economici internazionali riguardano le partite seguenti:

Interessi relativi alle somme dovute al Governo degli Stati Uniti d'America per l'acquisto da parte del Governo italiano di materiali residuati di guerra americani, in base agli accordi Bonner-Corbino del 9 settembre 1946, approvati con il decreto legislativo 30 ottobre 1947, n. 1455 e Taff-Del Vecchio del 21 luglio 1947, approvati con il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1609	Milioni	2.765 -
Somma rimborsata all'Istituto italiano dei cambi per differenza di cambio dipendente dall'acquisto di corone svedesi versate alla Svezia in relazione al credito concesso da quel Governo a quello italiano in base agli accordi del 24 novembre 1945 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1655)	»	5,8
	Milioni	2.770,8

Non si riprodussero per la gestione in esame le erogazioni, rientranti nel medesimo gruppo di oneri, effettuate nel precedente esercizio per:

somme dovute al Governo svizzero ed a Società e cittadini svizzeri in applicazione degli accordi conclusi a Berna il 15 ottobre 1947, resi esecutivi col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752	Milioni	12.000 -
spese inerenti all'applicazione degli accordi finanziari italo-britannici conclusi a Roma il 17 aprile 1947 ed approvati col decreto legislativo 8 marzo 1948, n. 466.	»	12.000 -
<i>Da riportarsi</i> . . .	Milioni	24.000 -

	Riporto	Milioni 24.000 -
somme dovute ai termini del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788:		
all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in liquidazione, per il rimborso del prezzo dei titoli esteri posseduti dallo stesso, relativi alle emissioni escluse dalla sistemazione e conversione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921		Milioni 3.000 -
all'Ufficio italiano dei cambi, per commissioni ed altre spese sulle operazioni relative agli acquisti, per conto del Tesoro, dei titoli dei prestiti pre-bellici in possesso italiano, riferentisi alle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921	»	2,5
		» 3.002,5
regolamento delle differenze di cambio sul saldo a debito dell'Italia del clearing Naenden con la Svezia	»	47 -
pagamento del debito verso l'Afganistan risultante dall'interscambio commerciale nel periodo prebellico e dagli interessi relativi	»	41 -
		Milioni 27.090,5

(g) Nessuna erogazione occorse nell'esercizio 1948-49 per *contributi ad Enti diversi intesi a finalità economiche*.

(h) L'aumento delle spese per il *Consiglio economico nazionale*, per la *Commissione per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno* e per l'*attuazione del programma E. R. P.* è dovuto, principalmente, all'incidenza dei menzionati provvedimenti legislativi recanti miglioramenti economici al personale statale, oltreché all'accresciuto costo dei servizi.

(i) Il *contributo dovuto dall'Italia a titolo di concorso nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O. E. C. E.)* è in relazione all'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1107, che ratificò e rese esecutivi gli accordi internazionali per la cooperazione economica europea, firmati a Parigi il 16 aprile 1948.

(l) Il *concorso dello Stato nel finanziamento di imprese marittime* riguarda le somme corrisposte alla Società di navigazione « Italia », in dipendenza della convenzione stipulata il 21 gennaio 1939.

(B) *Ministero delle finanze:*

(a) La diminuzione dell'onere per le esigenze relative alla *liquidazione della società per azioni Ala Italiana* è in relazione alla minore spesa autorizzata per tale titolo, nell'esercizio in esame, dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 928, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, in confronto di quella autorizzata, per lo stesso fine, per la precedente gestione, dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 887.

(b) La *somma dovuta all'U. N. I. R. E. per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli*, accertata in milioni 245 per l'esercizio 1948-49, ha riferimento con l'ammontare dei diritti erariali introitati in tale periodo per il titolo di che trattasi, mentre la corrispondente erogazione di milioni 296 risultante a carico della precedente gestione 1947-48 includeva anche la quota di pertinenza del primo semestre dell'anno 1947. L'abbuono sui cennati diritti a favore dell'U. N. I. R. E. venne prorogato per il 1949 e 1950, con la legge 21 dicembre 1948, n. 1440.

(c) Cessarono, con l'esercizio 1947-48, la spesa derivante dalla liquidazione dell'Istituto Nazionale « Luce », disposta col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305 ed il contributo all'Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica « Doxa » per l'espletamento di indagini intese a rilevare l'entità e la distribuzione del reddito nazionale nell'anno 1947, autorizzato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1550, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30.

(C) Ministero degli affari esteri:

(a) Le spese per la Delegazione italiana per la Cooperazione economica europea, accertate nell'importo di milioni 10, sono costituite come dal dettaglio che segue:

compensi al personale dell'Amministrazione ed a quello estraneo	Milioni	4.5
spese per gli automezzi	»	3.5
spese di ufficio.	»	1.8
spese di rappresentanza.	»	0.2
		<hr/>
	Milioni	10 -
		<hr/>

(D) Ministero dell'Africa italiana:

(a) Il contributo straordinario a favore della Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo venne autorizzato, nell'indicato importo di milioni 13.5, dalla legge 20 novembre 1949, n. 1066 (*).

(E) Ministero dei trasporti:

(a) L'aumento nelle spese generali e diverse è dovuto principalmente agli accresciuti oneri di personale, in dipendenza dei seguenti provvedimenti:

decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, concernente l'assunzione di personale del cessato Governo dell'Egeo;

legge 8 agosto 1948, n. 1101, riguardante l'aumento dell'indennità di caropane a favore dei dipendenti statali;

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 519, recante modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'istituzione di nuovi uffici periferici;

decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, nn. 1136, 1139, e 1215 e 1° ottobre 1948, n. 1216, concernenti l'aumento delle aliquote contributive per le assicurazioni sociali obbligatorie;

legge 12 aprile 1949, n. 149, che migliorò il trattamento economico dei dipendenti statali;

legge 29 aprile 1949, n. 221, recante l'adeguamento delle pensioni ordinarie per il personale civile e militare dello Stato.

(b) L'aumento della spesa per sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata dipese dall'applicazione dell'articolo 16 della Convenzione per le ferrovie calabro-lucane del 10 luglio 1926, approvata con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2734, relativo alla revisione della sovvenzione di esercizio, nonché dalle accresciute necessità per effetto della progressiva riattivazione e dello sviluppo dei servizi di trasporto di cui trattasi.

(c) La diminuzione nelle spese per sussidi straordinari di esercizio ed altre spese per servizi pubblici di trasporto ha riferimento con l'effettiva consistenza delle erogazioni occorse, per tale titolo, nell'esercizio in questione, tenuto altresì conto che l'autorizzazione di spesa — di milioni 1.500 — disposta per la gestione in parola, con la legge 21 aprile 1949, n. 210, per la concessione di sussidi integrativi alle feretrotramvie, risultò inferiore di milioni 500 a quella analoga recata per il precedente esercizio 1947-48 dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 320, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

(d) Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani per l'acquisto di nuovo materiale mobile è in relazione al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 32, il quale stabilì tale concorso, nei limiti di un importo capitale complessivo di milioni 8.000 ed in misura non superiore al 3 per cento annuo, per non più di quattro anni, a favore delle dette aziende, per l'approvvigionamento di materiali per i quali non fosse accordato il contributo statale previsto dal decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346.

Le variazioni intervenute nelle altre voci sono in relazione alle effettive necessità emerse durante la gestione in esame.

(F) *Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:*

L'aumento nelle spese generali del suddetto Dicastero è essenzialmente dovuto ai già ricordati provvedimenti legislativi recanti miglioramenti economici a favore del personale statale.

(G) *Ministero della difesa:*

(a) Sull'incremento delle spese per l'aviazione civile ed il traffico aereo incisero, in notevole misura, le erogazioni occorse per sovvenzioni chilometriche e fisse accertate, nell'esercizio in esame, in milioni 34.6, oltreché i maggiori oneri per la propaganda aeronautica, in dipendenza dello sviluppo dato alle iniziative propagandistiche ai fini della ripresa dei traffici aerei civili e per le spese di personale, in relazione agli intervenuti miglioramenti economici a favore dei pubblici dipendenti.

Al suddetto aumento concorsero, inoltre, le spese per lo studio e la progettazione del nuovo aeroporto civile di Roma, autorizzate con il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 798, ratificato con la legge 31 gennaio 1953, n. 72.

Negli aumenti predetti restarono integralmente assorbite le diminuzioni verificatesi in dipendenza sia delle minori erogazioni occorse per spese relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, che della cessazione del contributo straordinario al Registro aeronautico italiano autorizzato, per il precedente esercizio finanziario, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1188, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30.

L'importo di milioni 163,2 accertato per la gestione che si considera, relativamente alle spese in esame, risulta dal prospetto che segue, nel quale è anche fatto il raffronto con le analoghe risultanze del precedente esercizio 1947-48:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		Differenze
	1947-48	1948-49	
	(milioni di lire)		
Oneri di carattere generale:			
spese per il personale degli aeroporti civili	16.4	18.6	+ 2.2
spese per gli uffici di controllo statale in detti aeroporti	40 -	31 -	- 9 -
	56.4	49.6	- 6.8
Propaganda aeronautica	36.5	60 -	+ 23.5
Spese per collegamenti aerei civili, sovvenzioni chilometriche e fisse, indennizzi, rimborsi di spese	-	34.6	+ 34.6
Spese relative allo studio ed alla progettazione del nuovo aeroporto civile di Roma	-	19 -	+ 19 -
Contributo straordinario al Registro aeronautico italiano	6 -	-	- 6 -
	98.9	163.2	+ 64.3

(H) *Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

(a) L'aumento delle *spese generali e diverse* è in prevalenza dovuto ai maggiori oneri di personale, per effetto dei seguenti provvedimenti legislativi:

decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 502, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4437, che apportò modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero di cui trattasi;

legge 8 agosto 1948, n. 1101, concernente l'aumento dell'indennità di caropane;

legge 12 aprile 1949, n. 149, riguardante la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

legge 29 aprile 1949, n. 221, concernente l'adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

Le spese in esame comprendono, per l'esercizio 1948-49, un contributo di milioni 5 disposto a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, con la legge 21 novembre 1949, n. 907 (*), per l'organizzazione della conferenza internazionale degli economisti, in aggiunta a quello di milioni 15, autorizzato, a decorrere dalla gestione 1947-48, sempre a favore del medesimo Istituto, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1435, ratificato con la cennata legge 28 dicembre 1952, n. 4437.

Altri milioni 2,5 compresi nella voce medesima si riferiscono alla regolazione di impegni riguardanti spese relative a precedenti esercizi finanziari.

(b) Il sensibile aumento verificatosi nelle *spese per l'incremento e la difesa dell'agricoltura* è essenzialmente dovuto all'incidenza dei seguenti provvedimenti:

legge 23 aprile 1949, n. 165, la quale, tra l'altro, autorizzò la spesa di milioni 780 per l'intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e dell'attività degli Istituti scientifici per la pesca, nonché quella di milioni 4.500 per contributi intesi alla ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole ed alla utilizzazione della mano d'opera disoccupata;

legge 5 aprile 1949, n. 186, recante un'autorizzazione di spesa di milioni 10 per la sperimentazione di prodotti a base di D. D. T. e di Gammexane nella lotta contro la mosca dell'olivo;

legge 5 aprile 1949, n. 187, che autorizzò la complessiva spesa di milioni 201, di cui milioni 195 per la lotta contro la formica argentina e milioni 6 per assicurare il normale funzionamento dei servizi fitopatologici;

legge 27 ottobre 1949, n. 851 (*), che fissò, per l'esercizio di che trattasi, in milioni 26 la misura del contributo, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

A tali fattori accrescitivi si contrapposero, restando peraltro da essi completamente assorbite, con l'indicato aumento differenziale, le contrazioni dipendenti:

dall'esaurimento delle autorizzazioni di spesa di milioni 38, per la concessione di contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali e di milioni 35, per lo sviluppo dell'olivicoltura, disposte, per il decorso esercizio finanziario 1947-48, rispettivamente con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 604 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1345, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4437;

dalla cessazione della spesa di milioni 40 — di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 607, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30 — per il completamento dei lavori di impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari;

dalle minori erogazioni intese alla lotta contro le cavallette, per le cui occorrenze venne accertata, nell'esercizio di che trattasi, una spesa di milioni 670 in confronto dei milioni 754,3 erogati, per il medesimo fine, nel precedente esercizio.

(c) L'aumento negli oneri relativi al *credito agrario* ha riferimento con l'intensificata attività dello Stato in questo settore.

(d) Sull'aumento delle *spese per la zootecnia e la caccia* incisero, notevolmente, le maggiori erogazioni occorse per contributi a favore degli Enti venatori, in relazione al provento della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia, nonché di quella sui divieti di caccia e sulle licenze di caccia e di uccellazione, in applicazione del disposto degli articoli 83 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, tenuto conto anche della regolazione di impegni attinenti ad esercizi anteriori a quello di cui trattasi.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

All'aumento in parola contribuiranno, inoltre, l'intensificazione delle attività di carattere tecnico relative all'incremento del patrimonio zootecnico, nonché i maggiori oneri per il funzionamento dei depositi dei cavalli stalloni, in relazione anche all'accresciuto costo dei servizi.

(e) Sulla contrazione delle *spese per l'incremento della pesca* incise, principalmente, l'esaurirsi delle provvidenze per la ripresa dell'attività peschereccia, disposte con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 maggio 1947, n. 588, solo in parte controbilanciato dagli aumenti verificatisi, soprattutto, in dipendenza delle maggiori necessità per il funzionamento del Laboratorio centrale di idrobiologia, degli stabilimenti ittogenici e degli istituti talassografici.

(f) Le *spese per i servizi forestali* comprendono gli oneri di carattere generale relativi al Corpo delle Foreste e quelli per le iniziative intese allo sviluppo delle attività forestali.

L'aumento accertato per tali spese è dovuto essenzialmente agli intervenuti miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali, nonché all'aumento generale del livello dei costi.

Ad esso concorsero anche i seguenti provvedimenti di contenuto particolare:

decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con la legge 4 maggio 1951, n. 338, che stabilì fra l'altro, la concessione, a decorrere dal 1° agosto 1947, di una speciale indennità di servizio forestale a favore del personale del Corpo delle Foreste;

legge 10 novembre 1949, n. 866 (*), che aumentò il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del « Parco Nazionale del Gran Paradiso ».

(g) L'esaurirsi delle erogazioni per *gestioni di fatto* è in relazione alla cennata cessazione, avvenuta nel precedente esercizio 1947-48, delle gestioni del Governo Militare Alleato.

(I) Ministero dell'industria e del commercio:

(a) L'incremento nelle *spese generali e diverse* è prevalentemente dovuto ai maggiori oneri di personale, in dipendenza dei seguenti provvedimenti:

decreti legislativi 8 maggio 1948, nn. 851, 867 e 868, ratificati, gli ultimi due, rispettivamente, con le leggi 7 giugno 1951, n. 434 e 4 novembre 1951, n. 1303, concernenti l'ampliamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale, del corpo delle miniere e del servizio metrico;

legge 12 aprile 1949, n. 149, riguardante la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

legge 29 aprile 1949, n. 221, recante l'adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

Incisero, inoltre, sull'aumento in parola la regolazione di spese relative ad esercizi precedenti, per complessivi milioni 25,1, nonché l'erogazione di un contributo straordinario di milioni 35 a favore della Società per azioni « Torino-Esposizione » in applicazione della legge 27 ottobre 1950, n. 906 (*).

(b) La contrazione delle *spese per i servizi dell'industria e dell'artigianato* è in relazione alla cessazione delle erogazioni occorse nella precedente gestione per:

saldo di impegni relativi a contributi dovuti dallo Stato per gli esercizi dal 1943-44 al 1946-47 alla Società anonima industria gomma sintetica (S. A. I. G. S.), ai sensi della legge 25 marzo 1943, n. 309;

saldo di spese relative agli esercizi 1944-45 e 1946-47, per differenza, a carico dello Stato, tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori furono messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E. Z. I.) e saldo di quelle analoghe, pertinenti all'esercizio 1946-47, per gli zolfi messi a disposizione dell'Ente Zolfi Siciliani in liquidazione;

contributo straordinario per la chiusura definitiva della liquidazione del soppresso Ente nazionale della moda con sede in Torino, autorizzato con il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 733, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30.

A tali diminuzioni si contrapposero in parte aumenti nelle spese di personale, in dipendenza dei cennati miglioramenti economici intervenuti nel corso dell'esercizio ed incrementi nelle spese per i servizi sui quali incise, fra l'altro, la legge 8 luglio 1950, n. 484 (*), che elevò da milioni 8 a milioni 110 annui il contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'arti-

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

gianato e le piccole industrie stabilendo, nel contempo, la seguente ripartizione del contributo medesimo:

milioni 60 per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma;

milioni 15 per contributo all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

milioni 35 per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie ed a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano.

(c) Anche nelle *spese per i combustibili liquidi ed i servizi delle miniere* ebbe a verificarsi una notevole diminuzione dovuta, essenzialmente, all'esaurimento dell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1879, per le ricerche petrolifere eseguite nel territorio nazionale dall'Azienda generale petroli posteriormente al 30 giugno 1945.

In tale diminuzione restarono assorbiti gli incrementi verificatisi negli oneri di carattere generale, in dipendenza degli intervenuti miglioramenti economici a favore del personale statale, nonché del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere.

(d) Per quanto concerne le *spese per i servizi del commercio*, le diminuzioni — derivanti dall'esaurimento delle autorizzazioni di spesa, con le quali, nella precedente gestione, si era proceduto alla erogazione, a favore di enti fieristici vari, di contributi straordinari che non si riprodussero nell'esercizio in esame — restarono soltanto in limitata parte controbilanciate dai maggiori oneri dipendenti dai già ricordati miglioramenti economici agli statali, nonché da quelli derivanti dall'applicazione del decreto ministeriale 13 maggio 1948, che modificò la misura dei compensi spettanti agli ispettori metrici per le verifiche periodiche dei pesi e delle misure.

(e) Nelle *spese per i servizi della ricostruzione* la diminuzione verificatasi è in relazione alla soppressione di taluni servizi ed allo scioglimento dei Comitati e delle Commissioni speciali istituiti per il fine predetto.

(f) Cessarono le erogazioni per *gestioni di fatto*, essendosi esaurite, nel decorso esercizio finanziario 1947-48, le gestioni del Governo Militare Alleato.

(L) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

(a) L'incremento nelle spese per la *cooperazione* dipese, prevalentemente, dalle maggiori erogazioni occorse per le indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e di lavoro, di cui al regio decreto 12 febbraio 1944, n. 278 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302.

(b) Le *spese per il servizio delle migrazioni* non comprendono gli oneri di carattere generale i quali a seguito della nuova impostazione di bilancio — attuata in dipendenza del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che dispose la fusione del ruolo del personale del servizio « Migrazioni » con quello dell'Amministrazione centrale — sono stati conglobati con gli altri analoghi del Ministero di cui trattasi e, pertanto, trovano considerazione nella voce concernente le *spese per l'assistenza e la beneficenza*. Un ulteriore e più rilevante fattore di diminuzione delle spese in esame è costituito dalla minor entità delle erogazioni occorse per le attività migratorie, in relazione alle concrete possibilità verificatesi, nella gestione in esame, per gli spostamenti di lavoratori all'interno e verso l'estero.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel prospetto che segue le spese di che trattasi, accertate per l'esercizio che si considera in milioni 475,9, vengono poste a confronto con le analoghe risultanze della precedente gestione:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
Oneri di carattere generale.	56,7	—	—
Collocamento ed assistenza dei lavoratori all'interno	10,1	6 —	—
Reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori destinati all'estero.	550,8	352,1	—
Assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.	33,7	37,8	+
Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle riduzioni sui viaggi di espatrio in III classe dei lavoratori italiani	84,5	80 —	—
	735,8	475,9	—
	735,8	475,9	—

(c) Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » venne erogato in applicazione dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(M) Ministero del commercio con l'estero:

(a) L'aumento nelle spese generali è essenzialmente determinato da maggiori oneri di personale, in dipendenza dei più volte ricordati provvedimenti legislativi recanti miglioramenti al trattamento economico dei pubblici dipendenti.

(b) Le spese per i trattati, accordi commerciali e servizi valutari, accertate per l'esercizio in esame in milioni 56,5, si ripartiscono come segue:

Camere di commercio italiane all'estero	Milioni	13,5
Contributo all'Istituto nazionale per il commercio estero	»	30 —
Partecipazione a manifestazioni internazionali aventi per fine l'incremento degli scambi commerciali	»	10 —
Servizi di informazione commerciale	»	1 —
Missioni all'estero e rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali	»	2 —
	Milioni	56,5
	Milioni	56,5

(N) Ministero della marina mercantile:

(a) All'aumento accertato nelle spese generali e diverse contribuirono, in notevole misura, gli accresciuti oneri di personale per effetto, oltrechè dei già cennati miglioramenti economici a favore degli statali in genere, dei seguenti provvedimenti di contenuto particolare:

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, concernente la riforma del Consiglio superiore della Marina mercantile;

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, riguardante l'organizzazione dei servizi e l'istituzione dei ruoli organici del Dicastero in esame.

Le spese di che trattasi si accrebbero, inoltre, per l'erogazione dei seguenti contributi straordinari:

milioni 10 all'Ente autonomo del porto di Napoli (1^a delle due rate), di cui alla legge 6 novembre 1948, n. 1418;

milioni 16,8 all'Ente autonomo del porto di Napoli, al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Savona, a mente della legge 28 gennaio 1949, n. 266;

milioni 6 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, ai sensi della legge 15 agosto 1949, n. 636 (*);

milioni 30 al Consorzio autonomo del porto di Genova, ai termini della legge 15 agosto 1949, n. 637 (*).

Infine, è da ricordare, quale altro fattore di incremento, il maggiore onere per la regolazione di spese relative ad esercizi decorsi, le quali comportarono, nella gestione di che trattasi, erogazioni per milioni 33,4, in confronto di quelle per milioni 6,5 accertate per il precedente esercizio 1947-48.

(b) La spesa di milioni 7.000 relativa a *contributi per costruzioni, modificazioni e sistemazioni di navi mercantili* ha riferimento con la legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvidenze a favore dell'industria navale dell'armamento, per il quale fine venne autorizzata una spesa complessiva di 34 miliardi, di cui miliardi 8 per l'esercizio 1948-49, miliardi 12 per il 1949-50 e miliardi 14 per il 1950-51 (la residua quota di milioni 1.000 autorizzata per l'esercizio in esame attiene a crediti concessi, ai sensi della predetta legge n. 75, per la costruzione di navi mercantili e pertanto trova considerazione nella categoria « Movimento di capitali »).

Si esaurirono, per contro, con l'esercizio finanziario 1947-48, l'autorizzazione di spesa di milioni 5.000 disposta, per le finalità in questione, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1949, n. 779, nonchè gli oneri relativi ai compensi daziari ed ai contributi di ammortamento, miglioramento e negli interessi per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri nazionali, in forza del regio decreto legge 10 marzo 1938 n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245.

(c) L'incremento di milioni 1.905 per le *sovvenzioni alle società armatrici di servizi marittimi* è in relazione con l'applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, che apportò modifiche al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, oltrechè con le maggiori occorrenze determinate dall'aumento verificatosi nel costo di esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati e per il ripristino di parte dei servizi marittimi sovvenzionati di interesse locale.

(d) All'aumento delle spese per le *Capitanerie di porto* contribuirono, oltrechè i già cennati miglioramenti economici concessi al personale statale, il trasporto, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa a quello del Dicastero in esame — al fine di una migliore imputazione — dell'onere relativo alla razione viveri spettante agli ufficiali delle Capitanerie di porto.

(e) Le *spese per la pesca* aumentarono soprattutto in dipendenza dell'applicazione del decreto legislativo 21 maggio 1947, n. 588, recante provvidenze per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca marittima e delle industrie accessorie.

(f) L'esaurirsi delle spese per *gestioni di fatto* è in relazione alla già cennata cessazione delle gestioni del Governo militare alleato che solo per i primi mesi del decorso esercizio ebbero ancora a sussistere per limitate zone di confine del territorio nazionale.

11. — SPESE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Com'è noto, la natura stessa dei servizi attinenti alla pubblica istruzione fa consistere queste spese quasi totalmente in oneri di personale.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'ammontare di tali spese, accertate nell'esercizio 1948-49, è di milioni 132.883,9 ripartiti fra le diverse Amministrazioni dello Stato, come dall'analisi che segue:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenza
	(milioni di lire)		
A) A carico della spesa del Ministero della pubblica istruzione:			
Spese generali e diverse	3.017,1	5.446,6	+ 2.429,5
Istruzione elementare (comprese le spese per i Provveditorati agli studi e per le scuole rurali)	63.347,6	80.521,4	+ 17.173,8
Ordine medio:			
istruzione media	7.627,7	8.925,4	+ 1.297,7
istruzione tecnica ed istruzione secondaria di avviamento professionale	12.549,1	16.074,3	+ 3.525,2
istruzione classica, scientifica e magistrale	7.466 -	9.433,6	+ 1.967,6
Educazione fisica	1.472 -	1.869,6	+ 397,6
Istituti di educazione	355,5	442,2	+ 86,7
Istruzione superiore	5.891,1	5.325,8	- 565,3
Accademie e biblioteche	520,8	586,3	+ 65,5
Antichità e belle arti	2.705,6	3.191,3	+ 485,7
Scuola popolare contro l'analfabetismo	949 -	1.009,2	+ 60,2
	<u>105.901,5</u>	<u>132.825,7</u>	<u>+ 26.924,2</u>
<i>Gestioni di fatto</i>	428,8	—	— 428,8
	<u>106.330,3</u>	<u>132.825,7</u>	<u>+ 26.495,4</u>
B) A carico della spesa del Ministero del tesoro:			
(a) Indennità caroviveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	1.244,5	—	— 1.244,5
(b) Contributi a favore dell'Ente autonomo la « Biennale di Venezia, esposizione internazionale d'arte ».	14,9	58,2	+ 43,3
(c) Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma	16 -	—	— 16 -
	<u>1.275,4</u>	<u>58,2</u>	<u>— 1.217,2</u>
Totale delle spese per la pubblica istruzione	<u>107.605,7</u>	<u>132.883,9</u>	<u>+ 25.278,2</u>

(A) Ministero della pubblica istruzione:

L'accennata prevalente natura degli oneri di che trattasi ha reso particolarmente sensibile l'incidenza sugli oneri medesimi dei provvedimenti economici adottati a favore dei pubblici dipendenti in genere, nonché di quelli particolari deliberati per il personale del Ministero di che trattasi. Tra questi ultimi provvedimenti, sono da ricordare:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190, concernente le nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media, nonché la riduzione dell'orario di obbligo d'insegnamento con le conseguenti disposizioni sulla retribuzione delle ore eccedenti;

il decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 265, ratificato con la legge 19 maggio 1950, n. 355, concernente l'integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari;

il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con la legge 9 giugno 1950, n. 341, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale;

il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 190, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

i decreti legislativi 16 aprile 1948, n. 1038, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190 e 16 aprile 1948, n. 1065, recanti miglioramenti di carriera al personale degli educandi e dei convitti nazionali;

il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, ratificato con la legge 12 luglio 1951, n. 636, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente l'estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e la conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui onere faceva carico alla spesa del Ministero del tesoro.

il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, concernente le indennità ed i compensi da corrispondere ai componenti le commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, concernente l'istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, già a carico dei bilanci universitari;

il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1174, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190, concernente il trattamento economico e lo stato giuridico del personale giornaliero, in servizio, dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici;

il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con la legge 4 aprile 1950, n. 224, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie;

il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, ratificato con la legge 10 luglio 1952, n. 1051, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti;

il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, recante norme integrative alla legge 16 settembre 1940, n. 1450, sul trattamento del personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa italiana, trattenuto nel territorio metropolitano a causa dello stato di guerra;

la legge 7 gennaio 1949, n. 5, concernente la determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.

A formare l'incremento di che trattasi concorsero, inoltre, le maggiori spese derivanti dal progressivo adeguamento dell'attrezzatura scolastica — nei diversi ordini e gradi dell'insegnamento — alle effettive necessità del Paese e dall'accresciuto costo dei materiali didattici, nonché da provvedimenti diversi di carattere particolare, fra i quali sono da porre in evidenza:

il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 681, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, che elevò la misura dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte »;

la legge 26 febbraio 1949, n. 133, che stabilì la erogazione di un contributo straordinario di milioni 11 all'Ente esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna in Milano;

la legge 31 maggio 1949, n. 359, riguardante l'erogazione di un contributo straordinario di milioni 20 a favore della libera Università di Camerino;

la legge 10 novembre 1949, n. 902 (*), che autorizzò l'erogazione di un contributo straordinario di milioni 10 a favore del Centro autonomo italiano del P. E. N. collegato alla Federazione internazionale Poets, Essayists, Novelists;

la legge 8 dicembre 1949, n. 1012 (*), che autorizzò il pagamento di contributi straordinari a favore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica in Roma (milioni 9,7) e dell'Accademia nazionale di danza in Roma (milioni 4,5);

la legge 12 agosto 1950, n. 821 (*), che stabilì la concessione di un contributo straordinario di milioni 4 a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Le erogazioni per *gestioni di fatto* cessarono in relazione al cennato esaurimento di tali gestioni che avevano avuto ancora a sussistere solo per i primi mesi del precedente esercizio 1947-48.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

(B) *Ministero del tesoro:*

(a) La spesa per l'indennità di caroviveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari cessò per effetto del cennato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, che estese ai maestri elementari il trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati statali, con conseguente soppressione del detto Monte pensioni.

(b) L'aumento nei contributi a favore dell'Ente autonomo « la Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte » è in dipendenza dell'applicazione del già citato decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 681, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, che fissò nelle seguenti misure le quote dei contributi in parola facenti carico al Dicastero in esame, per gli esercizi dal 1947-48 al 1949-50:

per le spese generali dell'Ente	Milioni	5,2
per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica »	»	11 -
per le manifestazioni di arte drammatica e musicale	»	16,5
	Milioni	<u>32,7</u>

Nella complessiva somma di milioni 58,2 erogata per il titolo predetto nell'esercizio 1948-49 sono compresi milioni 25,5 quale saldo del contributo relativo all'esercizio 1947-48.

Tenuto conto di milioni 19,5 erogati a carico del Ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore dell'Ente in parola ascsero in complesso, nella gestione che si considera, a milioni 77,7.

(c) Non si riprodusse nell'esercizio di che trattasi il contributo, di milioni 16, a favore dell'Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma, erogato, nella precedente gestione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 999 e del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 501, ratificati, entrambi, con la legge 5 gennaio 1953, n. 30.

12. — SPESE PER GLI EX TERRITORI COLONIALI.

Le spese per le occorrenze normali relative agli ex territori coloniali sono state accertate, nell'esercizio 1948-49, in milioni 4.759,1 costituiti come al seguente prospetto, nel quale le stesse sono anche messe a confronto con gli analoghi accertamenti del precedente esercizio 1947-48:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI			Differenza
	1947-48	1948-49		
	(milioni di lire)			
A) <i>A carico della spesa del Ministero dell'Africa italiana:</i>				
(a) Spese generali e diverse	2.333,6	4.661,1	+	2.327,5
(b) Spese per il Corpo di polizia coloniale	51 -	8 -	-	43 -
(c) Spese del Governo generale dell'Africa orientale italiana, non connesse allo stato di guerra, da sostenersi in Italia	52,5	12 -	-	40,5
(c) Spese del Governo della Libia, non connesse allo stato di guerra, da sostenersi in Italia	40,6	12 -	-	28,6
(d) Contributi ad Enti vari	16,7	35,3	+	18,6
(e) Regolazione di spese di esercizi decorsi	107,6	25,6	-	82 -
	<u>2.602 -</u>	<u>4.754 -</u>	+	<u>2.152 -</u>
(f) <i>Gestioni di fatto</i>	1 -	-	-	1 -
	<u>2.603 -</u>	<u>4.754 -</u>	+	<u>2.151 -</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
B) <i>A carico della spesa del Ministero del tesoro:</i>			
Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti di credito per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . .	5,3	5,1	— 0,2
Totale delle spese per gli ex territori coloniali . . .	2.608,3	4.759,1	+ 2.150,8

(A) *Ministero dell'Africa italiana:*

(a) L'aumento delle *spese generali e diverse* fu essenzialmente determinato, oltreché dagli intervenuti miglioramenti economici ai dipendenti statali, dal trasferimento — per una più esatta impostazione di bilancio — dalle spese per il personale prigioniero a quelle in esame dell'onere relativo alla corresponsione, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, dell'indennità dovuta al personale civile rimpatriato, già in servizio presso il Governo dell'Africa. All'incremento nelle spese di che trattasi, per effetto di detto trasferimento, fa riscontro una equivalente diminuzione negli *oneri di carattere eccezionale* fra i quali le spese per il personale prigioniero trovano considerazione.

(b) La contrazione delle spese per il *Corpo di polizia coloniale* è in relazione alla concreta entità delle erogazioni occorse per tale finalità nella gestione di cui trattasi.

(c) Le diminuzioni registrate per le spese del *Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e della Libia, non connesse con lo stato di guerra, da sostenersi in Italia* hanno riferimento con l'andamento delle occorrenze per la sistemazione degli impegni, ancora insoluti, di detti cessati Governi.

(d) Le spese per *contributi ad Enti vari* si accrebbero in dipendenza dell'aumento del contributo all'Istituto Agronomico dell'Africa Italiana, in relazione anche alla legge 4 luglio 1950, n. 629 (*), che autorizzò la corresponsione di un contributo straordinario di milioni 2 a favore del predetto Ente, oltreché delle maggiori erogazioni occorse nella gestione di che trattasi a saldo dei contributi autorizzati a favore dell'Ente di colonizzazione della Libia con il regio decreto legge 18 marzo 1935, n. 432, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1397 e non assegnati nei precedenti esercizi.

(e) Gli oneri per la *regolazione di spese relative ad esercizi decorsi* diminuirono in relazione alle effettive necessità accertate per tali occorrenze nella gestione che si considera.

(f) Cessarono le erogazioni per *gestioni di fatto*, essendosi esaurite, col precedente esercizio finanziario 1947-48, le gestioni del Governo militare alleato.

13. — SPESE PER LA BENEFICENZA E L'ASSISTENZA SOCIALE.

L'ammontare di queste spese è stato accertato, per l'esercizio 1948-49, in complessivi milioni 67.488,2, ripartiti fra le diverse Amministrazioni dello Stato come dal seguente prospetto, nel quale tali accertamenti sono anche messi a confronto con i risultati della precedente gestione:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
A) <i>A carico della spesa del Ministero del tesoro:</i>			
(a) Servizi dell'igiene e della sanità pubblica	12.765,7	18.692,7	+ 5.927 -
(b) Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	—	7.000 -	+ 7.000 -
(c) Spese per la beneficenza romana	1.669,9	2.409 -	+ 739,1
Da riportarsi	14.435,6	28.101,7	+ 13.666,1

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenza
	(milioni di lire)		
<i>Riporto</i>	14.435,6	28.101,7	+ 13.666,1
(d) Concorsi e contributi a favore di associazioni fra reduci e famiglie di Caduti in guerra	1.976,5	3.457,6	+ 1.481,1
(e) Servizio prestiti familiari	54 -	98 -	+ 44 -
(f) Contributo all'Unione italiana ciechi	148 -	15 -	- 133 -
Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	94 -	93 -	- 1 -
(g) Contributo dello Stato al fondo nazionale per il soccorso invernale	1.000 -	1.000 -	-
Rimborso delle spese di spedalità per i colpiti da malattie mentali per cause di guerra	146 -	130 -	- 16 -
(h) Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle spese relative ai trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione Pontificia di assistenza	52,8	15 -	- 37,8
(i) Contributo al Sovrano Ordine di Malta per la sua attività assistenziale	20 -	-	- 20 -
(l) Contributo alla Cassa Depositi e Prestiti per i miglioramenti economici concessi ai pensionati degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa medesima	-	950 -	+ 950 -
(m) Reintegro del disavanzo finanziario risultante dai rendiconti degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti	-	198,2	+ 198,2
(l) Rimborsi agli Istituti di previdenza dell'indennità di caropane anticipata per conto del Tesoro ai pensionati degli Istituti medesimi	-	427,5	+ 427,5
Altre occorrenze	1,3	1,1	- 0,2
	<u>17.928,2</u>	<u>34.487,1</u>	<u>+ 16.558,9</u>
B) A carico della spesa del Ministero delle finanze:			
Quota dei proventi delle tasse di bollo sulle inserzioni dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti	4 -	27,5 -	+ 23,5
C) A carico della spesa del Ministero della pubblica istruzione:			
Spese per l'educazione dei sordomuti e dei ciechi	71,1	89,4	+ 18,3
D) A carico della spesa del Ministero dell'interno:			
a) Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai comitati provinciali	11.000 -	12.000 -	+ 1.000 -
(b) Istituzioni di pubblica beneficenza ed istituti per i ciechi	4.074,2	1.262 -	- 2.812,2
Mantenimento degli inabili al lavoro	195 -	195 -	-
(b) Spese di cura e mantenimento di ammalati stranieri miserabili	102,8	4 -	- 98,8
(c) Contributo straordinario a favore degli Ospedali riuniti di Napoli	300 -	400 -	+ 100 -
Contributi diversi	0,1	0,1	-
(d) Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	3.000 -	-	- 3.000 -
	<u>18.672,1</u>	<u>13.861,1</u>	<u>- 4.811 -</u>
(e) Gestioni di fatto	164 -	-	- 164 -
	<u>18.836,1</u>	<u>13.861,1</u>	<u>- 4.975 -</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
E) A carico della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:			
Contributo a favore dell'Opera nazionale combattenti per fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei Caduti			
	14 -	—	14 -
F) A carico della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:			
(a) Spese generali	224,2	317,1	+ 92,9
(a) Lavoro	1.581,2	2.004,1	+ 422,9
(a) Ispettorato del lavoro	641,8	775,8	+ 134 -
(b) Previdenza ed assistenza	12.367,6	15.926,1	+ 3.558,5
	14.814,8	19.023,1	+ 4.208,3
(c) Gestioni di fatto	14 -	—	14 -
	14.828,8	19.023,1	+ 4.194,3
Totale delle spese per la beneficenza e l'assistenza sociale	51.682,2	67.488,2	+ 15.806 -

(A) Ministero del tesoro:

(a) Gli accertamenti per le spese concernenti i servizi dell'igiene e della sanità pubblica ammontarono, per l'esercizio in esame, a milioni 18.692,7, con un incremento di milioni 5.927 rispetto alle somme corrispondentemente erogate nell'esercizio 1947-48, come risulta dal raffronto che segue:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
(a i) Oneri di carattere generale:			
Spese di personale	503,8	550,3	+ 46,5
Spese per il funzionamento dei servizi	53,5	64,1	+ 10,6
	557,3	614,4	+ 57,1
(a ii) Lotta contro le malattie:			
Malattie veneree	600 -	694,5	+ 94,5
Epidemie	300 -	325 -	+ 25 -
Malaria	750 -	2.773,5	+ 2.023,5
Tubercolosi	8.893,4	12.228,2	+ 3.334,8
Tracoma	50 -	57 -	+ 7 -
Poliomielite	230 -	450 -	+ 220 -
Cancro	26 -	141,7	+ 115,7
Lebbra	21 -	21 -	—
Colera	450 -	—	450 -
	11.320,4	16.690,9	+ 5.370,5

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		Differenze
	1947-48	1948-49	
	(Millioni di lire)		
<i>(a iii) Spese diverse:</i>			
Spese per l'Istituto superiore di sanità	284,9	408,2	+ 123,3
Spese per i servizi sanitari già di competenza di alcuni enti locali della Sicilia	450 -	450 -	—
Assegnazione straordinaria alla Croce rossa italiana	75 -	—	— 75 -
Servizio sanitario nei porti	40 -	50 -	+ 10 -
Rimborso ai comuni di parte delle indennità pagate ai farmacisti	2 -	2 -	—
Approvvigionamento idrico delle isole nei periodi di siccità	16,6	1 -	— 15,6
Stabilimento termale di Acqui	12 -	14 -	+ 2 -
Acquisto di streptomycina da distribuirsi ai centri di sperimentazione clinico-scientifica ed agli infermi indigenti	—	400 -	+ 400 -
Contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione mondiale della sanità	—	58 -	+ 58 -
Altre occorrenze	7,5	4,2	— 3,3
	888 -	1.387,4	+ 499,4
	12.765,7	18.692,7	+ 5.927 -

(a i) Sull'aumento delle *spese di carattere generale* incisero soprattutto i maggiori oneri di personale in dipendenza, oltreché dei miglioramenti economici disposti, nel corso dell'esercizio, a favore degli statali in genere, dei seguenti provvedimenti di contenuto particolare: decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con la legge 30 luglio 1950, n. 630, che apportò variazioni ai ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità; decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, ratificato con la legge 16 novembre 1950, n. 912, che stabilì il nuovo organico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(a ii) All'aumento delle spese per la *lotta contro le malattie* contribuirono i seguenti provvedimenti legislativi:

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 2989, che apportò modificazioni alle norme — recate dal decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318, ratificato con la stessa legge n. 2989 — per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli istituti di ricovero;

legge 1 agosto 1949, n. 483 (*), che, per il completamento del programma di eradicazione degli anofeli malarigeni da tutto il territorio della Sardegna, autorizzò la complessiva spesa di milioni 3.386,5 a carico del fondo lire E. R. P., in ragione di milioni 2.023,5 per l'esercizio in esame, milioni 1.200 per l'esercizio 1949-50 e milioni 163 per il 1950-51;

legge 12 luglio 1950, n. 573 (*), concernente l'assistenza e cura degli infermi poveri affetti da postumi di poliomielite.

Influirono, inoltre, sull'incremento in parola, l'accresciuto costo delle prestazioni ed il progressivo potenziamento dell'azione rivolta alla tutela sanitaria della popolazione.

(a iii) Per quanto si attiene alle *spese diverse* va posto in evidenza che l'erogazione di milioni 400 per l'acquisto di streptomycina da distribuire ai centri di sperimentazione clinico-scientifica ed agli infermi indigenti venne autorizzata con la legge 26 marzo 1949, n. 117, mentre il contributo di milioni 58 per le spese di funzionamento dell'Organizzazione mondiale della Sanità è in dipendenza dell'accordo 22 luglio 1946 per la costituzione della predetta Organizzazione, approvato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

Si esaurì per contro, con l'esercizio 1947-48, l'assegnazione straordinaria alla Croce rossa italiana disposta, a carico di tale gestione, con i decreti legislativi 20 febbraio 1948, n. 96 e 3 maggio 1948, n. 622, ratificati, rispettivamente, con le leggi 18 dicembre 1952, n. 2989 e 5 gennaio 1953, n. 30.

(b) L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia fu disposta, nell'indicato ammontare di milioni 7.000, dalla legge 10 agosto 1950, n. 693 (*). Tale assegnazione, che fino al precedente esercizio aveva fatto carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, venne iscritta, a partire dalla gestione che si considera, tra le spese del Dicastero di che trattasi, in dipendenza del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446, sull'ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che attribui ad esso Alto Commissariato i poteri di vigilanza sulla detta Opera Nazionale.

L'incremento di milioni 4.000 accertato nei confronti della corrispondente assegnazione disposta per il precedente esercizio è in relazione alle maggiori necessità dell'Ente per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

(c) L'incremento delle spese per la beneficenza romana è essenzialmente dovuto alle maggiori somme corrisposte al Pio Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali Riuniti di Roma, a mente dell'articolo 1 — comma secondo — del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in dipendenza dell'aumento della retta di degenza e del conseguente aumento del contributo che lo Stato deve corrispondere in ragione dell'80 per cento delle diarie per ciascuna degenza verificatasi in più rispetto a quelle del 1906.

Al predetto aumento contribuirono inoltre:

la legge 4 febbraio 1949, n. 47, concernente la concessione di un contributo straordinario di milioni 46,9 a favore del Pio Istituto di S. Spirito per la corresponsione della maggiore indennità di carovita al personale dipendente;

la legge 10 giugno 1950, n. 394 (*), che autorizzò l'erogazione di un contributo straordinario di milioni 26,7 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ad integrazione del bilancio 1948.

(d) Le spese per concorsi e contributi a favore di associazioni fra reduci e famiglie di Caduti in guerra accertate, per l'esercizio in esame, in milioni 3.457,6 presentano un incremento di milioni 1.481,1 rispetto alle somme corrispondentemente erogate nella precedente gestione 1947-48. Tale incremento è dovuto essenzialmente all'accresciuto livello dei prezzi e dei costi dei servizi, nonché alla necessità di una più adeguata azione assistenziale in tale settore. Il raffronto delle spese in parola per i due esercizi risulta dal seguente prospetto:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI			Differenze
	1947-48	1948-49		
	(milioni di lire)			
Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra	1.136,5	2.221,2	+	1.084,7
Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra	519,7	1.155,9	+	636,2
Contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra	130 -	-	-	130 -
Contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra	95 -	-	-	95 -
Contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra	30 -	-	-	30 -
Contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci	24,5	-	-	24,5
Contributo a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra per l'assistenza e la rieducazione dei mutilati ed invalidi stessi	15 -	15 -	-	-
Contributi all'Amministrazione postale per la corrispondenza dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra e di altri Enti spedita in esenzione	15 -	54,9	+	39,9
Oneri minori	10,8	10,6	-	0,2
	<u>1.976,5</u>	<u>3.457,6</u>	+	<u>1.481,1</u>

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

(e) L'onere per il *servizio dei prestiti familiari* ascese, per l'esercizio che si considera, a milioni 98, dei quali milioni 68 concernono saldi di interessi dovuti, per gli esercizi precedenti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale sui mutui concessi alle province per l'erogazione dei detti prestiti e milioni 30 riguardano le occorrenze, per il titolo di che trattasi, afferenti alla gestione in esame.

(f) Il *contributo all'Unione italiana ciechi* fu autorizzato, nell'indicato importo di milioni 15, dalla legge 27 maggio 1949, n. 280. Non si riprodussero, per contro, nella gestione di che trattasi, i contributi straordinari erogati nel precedente esercizio a favore della predetta Unione italiana ciechi, a mente dei decreti legislativi 19 ottobre 1947, n. 1761 e 5 maggio 1948, n. 834, entrambi ratificati con la legge 5 gennaio 1953, n. 30 ed a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1502, anch'esso ratificato con la cennata legge 5 gennaio 1953, n. 30.

(g) Il *contributo dello Stato ad integrazione del Fondo nazionale per il soccorso invernale*, per l'esercizio 1948-49, fu autorizzato, nel cennato importo di milioni 1.000, dalla legge 27 maggio 1949, n. 278.

(h) Il *rimborso alle Ferrovie dello Stato delle spese relative ai trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza* venne disposto, per l'esercizio che si considera, con la legge 21 novembre 1950, n. 962 (*).

(i) Non si è riprodotto nella gestione in esame il *contributo al Sovrano Ordine di Malta* corrisposto nel precedente esercizio con carattere di assegnazione *una tantum*, in relazione a prestazioni assistenziali di interesse generale rese dal predetto Ordine per necessità contingenti.

(l) Il *contributo alla Cassa depositi e prestiti per i miglioramenti economici concessi ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima* ed il *rimborso agli Istituti di previdenza dell'indennità di caropane anticipata per conto del Tesoro ai pensionati degli Istituti medesimi*, già compresi tra gli oneri per gli *organismi ed i servizi generali dello Stato*, vengono considerati, nella presente elaborazione, alla voce di cui trattasi, ai fini di una migliore classificazione, tenuto conto della particolare natura di tali oneri.

La spesa per il *rimborso agli Istituti di previdenza dell'indennità di caropane anticipata per conto del Tesoro ai pensionati degli Istituti medesimi* si accrebbe di milioni 330.1 rispetto alle corrispondenti risultanze del precedente esercizio, per effetto dell'applicazione della legge 8 agosto 1948, n. 1101, che elevò la misura dell'indennità di caropane.

(m) L'erogazione occorsa per il *reintegro del disavanzo finanziario risultante dai rendiconti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti* è in dipendenza del disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 30, recante miglioramenti al trattamento di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti medesimi.

(B) Ministero delle finanze:

L'aumento della *quota dei proventi delle tasse di bollo sulle inserzioni dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti* è in relazione all'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, ratificato con la legge 22 dicembre 1952, n. 4417, che ne elevò la misura a decorrere dall'esercizio in esame.

(C) Ministero della pubblica istruzione:

L'incremento delle spese per l'*educazione dei sordomuti e dei ciechi* è determinato essenzialmente dall'applicazione, al personale degli istituti d'insegnamento per dette categorie di minorati, dei miglioramenti economici intervenuti a favore dei pubblici dipendenti in genere, nonché dall'incremento generale del livello dei prezzi e dei costi dei servizi.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono all'esercizio 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

(D) *Ministero dell'interno:*

(a) L'aumento delle spese per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza ha riferimento con le maggiori necessità determinate dalla situazione contingente, ai fini di una più adeguata azione assistenziale, oltretutto con l'accresciuto livello dei costi.

(b) Le contrazioni verificatesi negli assegni alle istituzioni di pubblica beneficenza ed agli istituti per i ciechi e nelle spese di cura e di mantenimento di ammalati stranieri miserabili sono in relazione alla concreta entità delle erogazioni occorse, per i titoli di che trattasi, nella gestione in esame.

(c) L'aumento registrato dal contributo straordinario a favore degli Ospedali riuniti di Napoli è in relazione alla maggiore quota autorizzata per tale finalità, nell'esercizio di che trattasi, con il decreto legislativo 11 aprile 1948, n. 497, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 2989, rispetto a quella disposta, con il medesimo provvedimento, per la decorsa gestione 1947-48.

(d) L'assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia è stata trasferita, come si è già detto, allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per effetto del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446.

(e) L'esaurirsi delle erogazioni per gestioni di fatto è in relazione alla cessazione delle gestioni del Governo militare alleato.

(E) *Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

Il contributo all'Opera nazionale combattenti per fini di assistenza ai reduci ed alle famiglie dei Caduti, erogato nella precedente gestione ai termini del regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 246, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 765, non si è riprodotto nell'esercizio di che trattasi.

(F) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

(a) Sull'incremento verificatosi nelle spese generali ed in quelle per i servizi del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro influirono, in parte, i maggiori oneri di personale connessi con la situazione di fatto del personale medesimo, oltretutto con gli intervenuti provvedimenti recanti miglioramenti al trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Dei fattori che, in concorso con quelli predetti, determinarono i cennati aumenti di spesa, è da porre in evidenza, per quanto, in particolare, concerne i servizi del lavoro, l'incidenza della legge 5 aprile 1949, n. 135, recante disposizioni per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni ed indennità di licenziamento, in applicazione della quale venne accertata, a carico dell'esercizio in questione, una spesa di milioni 300 per rimborso alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria delle somme a tale categoria di operai corrisposte a mente della predetta legge n. 135.

(b) Per la previdenza ed assistenza l'aumento accertato per l'esercizio in esame è, essenzialmente, in dipendenza:

dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1949, n. 322, concernente la concessione di un contributo straordinario di milioni 6.900 a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la corresponsione, in aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, di un assegno supplementare di contingenza stabilito dall'articolo 1 della predetta legge n. 322, a favore dei pensionati dell'Istituto medesimo;

del maggior contributo straordinario (milioni 1.500 per la gestione di che trattasi rispetto a milioni 500 per quella precedente) a favore del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione del sussidio post-sanatoriale e dell'indennità giornaliera ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi, ai termini del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'onere di milioni 100 derivante dall'integrazione concessa per le pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35.

In diminuzione operarono, per contro, per le spese in questione:

la cessazione dell'onere per l'integrazione a carico dello Stato delle pensioni di invalidità e vecchiaia, dirette e di reversibilità, nonché delle forme previdenziali sostitutive dell'assicurazione medesima, di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, in seguito alla costituzione del Fondo di solidarietà sociale;

l'esaurimento della spesa per la corresponsione di un assegno straordinario, a mente del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 305, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, ai titolari di pensioni d'invalidità e vecchiaia, dirette e di reversibilità, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sino al 31 marzo 1948;

il minore onere risultante, per l'esercizio in parola, a carico dello Stato, per il reintegro delle somme riscosse in meno in conseguenza dell'esonero e della riduzione dei contributi unificati dei lavoratori e dei datori di lavoro trovantisi in zone di scarso reddito, ai termini dell'articolo 5 del regio decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063 e del decreto ministeriale 11 agosto 1945;

l'esaurirsi dell'autorizzazione di spesa di milioni 100 per la concessione di un contributo per la costituzione del Fondo patrimoniale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 29.

Il dettaglio delle spese di cui trattasi, in raffronto anche con quelle corrispondenti del precedente esercizio, risulta dal prospetto che segue:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI			Differenza
	1947-48	1948-49		
	(milioni di lire)			
Concorsi dello Stato nell'onere per le pensioni di invalidità e vecchiaia	4.435 -	140 -	-	4.295 -
Oneri dello Stato per il reintegro delle somme riscosse in meno in conseguenza dell'esonero e della riduzione dei contributi unificati dei lavoratori e dei datori di lavoro che si trovano in zone di scarso reddito	62 -	20 -	-	42 -
Contributo dello Stato per la costituzione del Fondo di solidarietà sociale e per la corresponsione dell'assegno supplementare di contingenza	7.260 -	14.160 -	+	6.900 -
Concorso dello Stato nell'onere per l'assistenza post-sanatoriale dei lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi	500 -	1.500 -	+	1.000 -
Contributo per la costituzione del fondo patrimoniale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia	100 -	-	-	100 -
Integrazione delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione	-	100 -	+	100 -
Altre occorrenze	10,6	6,1	-	4,5
	<u>12.367,6</u>	<u>15.926,1</u>	<u>+</u>	<u>3.558,5</u>

(c) Come già ripetutamente accennato, le erogazioni per *gestioni di fatto* si esaurirono con l'esercizio 1947-48, a seguito della cessazione delle gestioni del Governo militare alleato.

14. — SPESE PER I SERVIZI DI CULTO.

In questo gruppo si tiene conto soltanto delle spese a carico del bilancio statale, esclusione fatta, perciò, di quelle fronteggiate dall'Amministrazione del fondo per il culto e dall'Azienda patrimoni riuniti ex economali, con le risorse dei propri bilanci, che hanno carattere autonomo.

Gli accertamenti relativi, per l'esercizio 1948-49, sono analizzati nel prospetto che segue e confrontati con quelli dell'esercizio 1947-48:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
A) A carico della spesa del Ministero del tesoro:			
Contributi e concorsi a favore della Direzione Generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	1.208,8	1.840,8	+ 632 -
B) A carico della spesa del Ministero dell'interno:			
Spese per i servizi di culto	23 -	30,3	+ 7,3
Totale delle spese per i servizi di culto	1.231,8	1.871,1	+ 639,3

(A) Ministero del tesoro:

La complessiva spesa di milioni 1.840,8, accertata per l'esercizio in esame, è così costituita:

Contributi all'Amministrazione del Fondo per il culto	Milioni 1.819 -
Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	» 21,8
	Milioni 1.840,8

A loro volta, i contributi all'Amministrazione del Fondo per il culto si ripartiscono come appresso:

Contributo del Tesoro dello Stato ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848	Milioni 9,2
Contributo dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	» 0,5
Contributo e rimborso, rispettivamente, nelle spese per i miglioramenti economici al clero e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci	» 1.754,6
Contributo per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto	» 54,7
	Milioni 1.819 -

L'incremento verificatosi nelle spese in analisi è essenzialmente dovuto all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 494, recante miglioramenti economici a favore del clero congruato, con effetto dall'esercizio di che trattasi.

(B) Ministero dell'interno:

L'aumento delle spese per i servizi di culto riguarda essenzialmente il contributo corrisposto dallo Stato ai termini dell'articolo 18, terzo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, in relazione alle maggiori occorrenze determinate dall'applicazione della cennata legge 29 luglio 1949, n. 494.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

15. — SPESE PER I SERVIZI DI POLIZIA.

Anche questo gruppo di spese è costituito, essenzialmente, da oneri riguardanti il personale.

Gli accertamenti relativi vengono qui appresso indicati e messi a confronto con quelli dell'esercizio 1947-48:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
A) A carico della spesa del Ministero dell'interno:			
Pubblica sicurezza e carabinieri:			
(a) Gestione del bilancio	41.448,5	40.686,1	— 762,4
(b) Gestioni di fatto	862 —	—	— 862 —
	<u>42.310,5</u>	<u>40.686,1</u>	<u>— 1.624,4</u>
B) A carico della spesa del Ministero della difesa:			
<i>Esercito:</i>			
(a) Spese per l'Arma dei carabinieri	36.519,7	—	— 36.519,7
Spese relative alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale	2 —	2 —	—
<i>Marina:</i>			
(a) Spese per i carabinieri in servizio negli arsenali	261,5	—	— 261,5
<i>Aeronautica:</i>			
(a) Spese per i carabinieri addetti ai reparti aeronautici	229,1	—	— 229,1
(a) Spese per l'Arma dei carabinieri	—	44.878 —	+ 44.878 —
	<u>37.012,3</u>	<u>44.880 —</u>	<u>+ 7.867,7</u>
(b) Gestioni di fatto	5 —	—	— 5 —
	<u>37.017,3</u>	<u>44.880 —</u>	<u>+ 7.862,7</u>
Totale delle spese per i servizi di polizia	<u>79.327,8</u>	<u>85.566,1</u>	<u>+ 6.238,3</u>

(A) Ministero dell'interno:

(a) La contrazione verificatasi, nell'esercizio in esame, risulta essenzialmente determinata dalle minori erogazioni occorse per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento e del vestiario del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché dalla cessazione dell'onere relativo all'acquisto straordinario presso l'A. R. A. R. di automezzi e di materiali residuati di guerra.

A tale diminuzione si contrapposero, in parte soltanto, aumenti dovuti in misura prevalente ai provvedimenti legislativi di contenuto economico intervenuti nel corso della gestione, a favore dei dipendenti statali in genere.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La complessiva somma di milioni 40.686,1 accertata per l'esercizio 1948-49 si ripartisce come appresso rispetto a quella corrispondente per il precedente esercizio:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
Stipendi, paghe, indennità speciali ed altre competenze al personale	25.090,7	32.771,2	+ 7.680,5
Spese per missioni e trasferimenti	1.723 -	1.010 -	- 713 -
Armamento e vestiario	7.808 -	2.713,4	- 5.094,6
Casermaggio ed indennità di alloggio	3.025 -	2.595 -	- 430 -
Accasermamento dei Corpi armati di pubblica sicurezza	328,6	475 -	+ 146,4
Spese per l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia	110,2	340,3	+ 230,1
Acquisto straordinario di automezzi e di materiali residuati di guerra	2.660 -	-	- 2.660 -
Altre occorrenze diverse	703 -	781,2	+ 78,2
	44.448,5	40.686,1	- 762,4

(b) Cessarono con l'esercizio 1947-48 le erogazioni per *gestioni di fatto* in dipendenza dell'esaurirsi della gestione del Governo militare alleato che ebbe a perdurare solo per i primi mesi del decorso esercizio in alcune zone di confine del territorio nazionale.

(B) Ministero della difesa:

(a) In seguito alla nuova impostazione del bilancio di tale Ministero, le *spese per l'Arma dei carabinieri*, già distribuite tra i servizi delle tre Forze Armate, sono state conglobate e classificate in una rubrica a sé stante a decorrere dall'esercizio 1948-49.

All'incremento accertato per tali spese, nella gestione di che trattasi, contribuirono, in notevole misura, gli oneri di personale sui quali incisero sensibilmente i provvedimenti economici adottati a favore dei dipendenti statali, oltreché taluni provvedimenti di contenuto particolare tra i quali la legge 30 luglio 1950, n. 739 (*), che aumentò l'indennità di accantonamento per il personale militare dislocato in zone di confine.

Della spesa di milioni 44.878, accertata per l'esercizio che si considera, milioni 22,6 sono connessi a rimborsi da altre Amministrazioni per servizi e prestazioni rese nel loro interesse, il cui importo è riassegnato in bilancio, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato col regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Al netto di questa somma, che non può essere considerata quale nuova o maggiore disponibilità di fondi, l'ammontare delle spese effettivamente destinate alle esigenze di cui trattasi risulta in milioni 44.855,4 che si ripartiscono come appresso:

Stipendi, paghe, indennità ed altre competenze al personale . . .	Milioni	23.833,1
Spese per i servizi logistici	»	19.286,8
Spese per i servizi automobilistici e del genio dei carabinieri . . .	»	1.128 -
Spese per armi, munizioni e buffetterie.	»	199,6
Spese diverse dell'Arma dei carabinieri	»	407,9
	Milioni	44.855,4

(b) L'esaurirsi delle erogazioni per *gestioni di fatto* è da mettere in relazione alla già cennata cessazione della gestione del Governo militare alleato, avvenuta nel decorso esercizio finanziario a seguito dell'entrata in vigore del trattato di pace.

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono sulla gestione 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

16. — SPESE PER I SERVIZI ALL'ESTERO.

Queste spese ammontarono per l'esercizio 1948-49 a milioni 8.962, ripartiti come al prospetto che segue, nel quale è anche fatto il raffronto con le analoghe somme accertate per il precedente esercizio:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI			Differenze
	1947-48	1948-49		
	(milioni di lire)			
A) <i>A carico della spesa del Ministero degli affari esteri:</i>				
(a) Spese generali	619,8	720,1	+	100,3
(a) Tipografia riservata	26,7	29 -	+	2,3
(b) Rappresentanze all'estero	4.419,1	6.775,7	+	2.356,6
(c) Scuole italiane all'estero	261,7	617,4	+	355,7
Emigrazione e collettività italiane all'estero	25,8	31 -	+	5,2
(d) Contributi, sussidi e spese varie all'estero	942,9	763,4	-	179,5
Regolazione di spese di esercizi decorsi	38,8	13,5	-	25,3
(e) Spese per la conferenza internazionale per la mano d'opera	25 -	-	-	25 -
(e) Spese per la Conferenza economica per la riduzione delle tariffe doganali	10 -	-	-	10 -
(e) Liquidazione della gestione amministrativa delle isole italiane dell'Egeo	8 -	-	-	8 -
(f) Spese per la conferenza italo-francese per l'unione doganale	-	3,1	+	3,1
(g) Spese per la conferenza della organizzazione internazionale del lavoro	-	4,7	+	4,7
	6.377,8	8.957,9	+	2.580,1
B) <i>A carico della spesa del Ministero del tesoro:</i>				
(a) Addetti stampa all'estero	9,9	4,1	-	5,8
Totale delle spese per i servizi all'estero	6.387,7	8.962 -	+	2.574,3

(A) *Ministero degli affari esteri:*

(a) L'aumento delle *spese generali* e di quelle per la *tipografia riservata* è essenzialmente dovuto a maggiori oneri di personale determinati soprattutto dall'applicazione dei già citati provvedimenti economici intervenuti a favore dei dipendenti statali.

(b) Analoghi fattori incisero sugli oneri per le *rappresentanze all'estero* congiuntamente alle maggiori erogazioni occorse per la istituzione di nuovi uffici diplomatici e consolari, oltreché per la elevazione a rango superiore di alcuni uffici preesistenti ed alla variazione, per taluni Paesi, dei coefficienti di maggiorazione degli assegni base espressi in dollari.

Altro fattore di incremento per gli oneri di che trattasi è costituito dal trasferimento a carico del Ministero degli affari esteri della spesa - già a carico del Ministero del tesoro - per gli addetti stampa all'estero passati alle dipendenze del detto Ministero degli affari esteri, a mente del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato con la legge 15 novembre 1952, n. 1792.

(c) Le *spese per le scuole italiane all'estero* si accrebbero per effetto, oltreché dei citati miglioramenti economici concessi agli statali in genere, dei seguenti provvedimenti di contenuto particolare:

decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190, recante miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli istituti di istruzione e di educazione;

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, ratificato con la cennata legge 21 marzo 1953, n. 190, concernente l'attribuzione di una indennità accademica ai professori universitari e di una indennità di carica ai rettori delle università e degli istituti di istruzione.

Incise, inoltre, sull'aumento relativo alle spese di cui trattasi l'erogazione di milioni 102 per contributo corrisposto dal Governo italiano all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U. N. E. S. C. O.).

(d) La diminuzione delle spese per *contributi, sussidi e spese varie all'estero* è in dipendenza, principalmente, della cessazione degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752, con il quale furono approvati gli accordi di carattere economico conclusi a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 15 ottobre 1947, accordi che determinarono, a carico del precedente esercizio 1947-48, oneri per milioni 413,1, aventi effetto sulle erogazioni intese alla protezione degli interessi italiani all'estero.

A tale diminuzione si contrapposero, in parte, le maggiori erogazioni occorse per missioni e manifestazioni all'estero e per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali, oltre che per effetto dei seguenti provvedimenti legislativi:

leggi 3 giugno 1949, n. 352, 8 giugno 1949, n. 406 e 10 agosto 1950, n. 859 (*), che autorizzarono la concessione di contributi straordinari, per complessivi milioni 39, a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero;

legge 10 agosto 1950, n. 858 (*), concernente la concessione di un contributo straordinario di milioni 6 a favore della Società italiana per l'Organizzazione internazionale;

legge 15 gennaio 1950, n. 39 (*), che dispose la corresponsione di un contributo straordinario di milioni 3 a favore dell'Istituto di politica internazionale di Milano.

L'analisi dettagliata delle somme accertate per tale gruppo di spese risulta come appresso rispetto a quelle corrispondenti per l'esercizio 1947-48:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
(d i) Contributi ad istituzioni varie	204,3	216,4	+ 12,1
Missioni e manifestazioni all'estero	173,2	326,5	+ 153,3
Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	42 -	123,9	+ 81,9
Protezione degli interessi italiani all'estero	433,1	20 -	- 413,1
Sussidi vari ed assistenza a connazionali indigenti	68,7	75 -	+ 6,3
Sussidi alle famiglie delle vittime dell'eccidio di Mogadiscio	20 -	-	- 20 -
Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani dal 1861 al 1947	1,5	1,2	- 0,3
Occorrenze minori	0,1	0,4	+ 0,3
	<u>942,9</u>	<u>763,4</u>	<u>- 179,5</u>

(d i) I contributi ad istituzioni varie sono, a loro volta, così costituiti:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
Organizzazione internazionale del lavoro	35,7	65,6	+ 29,9
Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero	8,3	40,3	+ 32 -
Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	37 -	32,3	- 4,7
Fondazione dei figli degli italiani all'estero	17,5	5,9	- 11,6
Istituto di politica internazionale	1 -	4 -	+ 3 -
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente	0,5	0,5	-
Partecipazione dell'Italia alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo e all'Unione oceanografica internazionale	0,2	0,2	-
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F. A. O.)	97 -	61,6	- 35,4
Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero	7,1	-	- 7,1
Società italiana per l'Organizzazione internazionale	-	6 -	+ 6 -
	<u>204,3</u>	<u>216,4</u>	<u>+ 12,1</u>

(*) Gli effetti di tale legge retroagirono sulla gestione 1948-49, ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 483.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(e) Si esaurirono con l'esercizio 1947-48 le spese per la conferenza internazionale per la mano d'opera, per la conferenza economica per la riduzione delle tariffe doganali e per la liquidazione della gestione amministrativa delle isole italiane dell'Egeo.

(f) Le spese per la conferenza italo-francese per l'unione doganale sono così costituite:

compensi al personale dell'Amministrazione ed a quello estraneo	Milioni	1,9
spese di rappresentanza	»	0,6
spese di ufficio	»	0,6
	Milioni	3,1

(g) Quelle per la conferenza della organizzazione internazionale del lavoro comprendono:

compensi al personale dell'Amministrazione ed a quello estraneo, per	Milioni	0,9
spese di rappresentanza, per	»	3,4
spese di ufficio, per	»	0,4
	Milioni	4,7

(B) Ministero del tesoro:

(a) La diminuzione delle spese per gli addetti stampa all'estero è in dipendenza del citato decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato con la legge 15 novembre 1952, n. 1792, che dispose il trasferimento al Ministero degli affari esteri del servizio degli addetti medesimi.

L'onere di milioni 4,1 accertato a carico dell'Amministrazione in questione riguarda la residua spesa per stipendi ed assegni continuativi al personale del ruolo dei cennati addetti stampa, che, per l'esercizio di che trattasi, ebbe ancora a gravare su tale Dicastero.

17. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE.

Queste spese, accertate per l'esercizio 1948-49, in milioni 56.104,3, si ripartiscono fra le diverse Amministrazioni come dal prospetto che segue, nel quale viene fatto, altresì, il raffronto con le analoghe risultanze della precedente gestione:

	ACCERTAMENTI DEGLI ESERCIZI		
	1947-48	1948-49	Differenze
	(milioni di lire)		
A) A carico della spesa del Ministero del tesoro:			
(a) Somme riscosse direttamente dalla Regione siciliana	13.150 -	20.950 -	+ 7.800 -
Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse sui mutui concessi alle province ed ai comuni	31,8	31,9	+ 0,1
(b) Versamenti alla contabilità speciale intestata alla Regione sarda, per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici	—	10 -	+ 10 -
(c) Somma versata alla Regione Trentino Alto-Adige in corrispondenza del gettito delle entrate erariali ad essa spettanti	—	500 -	+ 500 -
(d) Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti per i mutui concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali appartenenti alle province di Belluno, Udine, Treviso, Vicenza e Venezia	3,1	34,1	+ 31 -
Contributi minori	2,7	2,7	—
	13.187,6	21.528,7	+ 8.341,1